


SuperBonus 110%



STArchitects & Partners

Arch. Fabrizio Scinetti

Arch. Gianclaudio Tarabini

Via Nazionale, 22 - 23823 Colico (LC)

0341 930968 - www.starchandp.com

STArchitects & Partners, grazie alla collaborazione con diverse società operanti nel campo della sostenibilità ambientale e risparmio energetico, è in grado di proporre, realizzare e gestire tutte le pratiche per la realizzazione degli interventi relativi all'Eco-sismabonus 110%, compreso la possibile **cessione del credito o sconto in fattura** che permettono di realizzare i **lavori a costo zero (semprechè RIENTRANTI NEI TETTI MASSIMI DI SPESA PREVISTI PER LE SOLE OPERE AGEVOLABILI AL 110%)**.

STArchitects & Partners Eco-sismabonus 110%

Modalità operative

1. **Manifestazione d'interesse e fornitura dati** dell'edificio da parte del soggetto interessato a Valutazione Preliminare, **non onerosa** e **non impegnativa** relativamente alla Riqualficazione Energetica e/o Adeguamento Sismico dell'edificio;
2. **Valutazione preliminare** tecnico-economica da parte delle **Società** che gestiranno l'operazione ed acquisiranno il credito derivante dai lavori;
3. In caso di esito positivo della **valutazione preliminare** il **Committente** si impegna formalmente a svolgere l'intera operazione con la **Società** e **STArchitects & Partners** che, così come previsto dalle norme di riferimento sarà a **costo zero** (in particolare è previsto che la **Società** diventi appaltatrice delle opere in forma di "general contractor" e che la stessa sia affidataria dell'esecuzione di tutte le opere oggetto di ECOBONUS 110%).
 - a. sarà predisposto un contratto tra **Committente** e **Società / STArchitects & Partners** per la redazione della documentazione progettuale necessaria alla verifica della possibilità di accesso agli incentivi in oggetto quale:
 - *sopralluogo in situ per effettuare rilievo propedeutico alla realizzazione del modello energetico dello stato di fatto (stratigrafie involucro opaco e trasparente, impianti termici e meccanici);*
 - *modello energetico dello stato di fatto dell'edificio volto all'ottenimento dell'APE CONVENZIONALE ANTE OPERAM;*
 - *progetto di efficientamento energetico dell'edificio e relativa APE CONVENZIONALE POST OPERAM con specifica degli interventi necessari per ottenere obiettivo minimo di raggiungere il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'immobile;*
 - *elenco delle lavorazioni previste ed ammissibili e del computo metrico estimativo, elaborato con l'utilizzo dei prezziari/listini individuati e stabiliti dalla normativa, con le relative detrazioni applicabili.*
 - b. Nell'ambito dell'appalto sarà predisposto un contratto tra **Committente** e **Società** per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori e con **STArchitects & Partners** per la Direzione dei Lavori comprensiva delle necessarie certificazioni, asseverazioni ed APE post-operam, parte integrante del procedimento per l'accesso al Bonus del 110%.
4. Il **Committente** si riserva la facoltà di proporre alla **Società** le ditte di proprio gradimento per l'esecuzione materiale dei lavori; tali ditte saranno sottoposte a procedura di accreditamento presso la **Società** e parteciperanno di diritto alla formulazione dell'offerta per l'esecuzione dei lavori che la **Società** si riserva di valutare in termini di congruità dei prezzi proposti e di capacità tecniche dell'impresa.
5. La **Società**, in qualità di "General Contractor", si occuperà di effettuare i pagamenti a tutti i soggetti coinvolti (tecnici, imprese, ecc), acquisendo il credito derivante dai lavori, mediante sconto in fattura o cessione del credito, nei limiti di spesa previsti dalla normativa.

ECOBONUS E SISMABONUS 110%

NORMATIVA

Il Decreto Rilancio, convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020, ha potenziato le agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia e/o di messa in sicurezza degli edifici che di seguito vengono descritti:

BENEFICIARI

Il **SUPERBONUS** può essere usufruito per le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** per gli interventi effettuati:

a) dai «**condomìni**»;

Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.

Si tratta di una comunione forzata, non soggetta a scioglimento, in cui **il condomino non può**, rinunciando al diritto sulle cose comuni, **sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.**

In presenza di un “**condominio minimo**”, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

b) dalle «**persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari**». Per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un **numero massimo di due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;

c) dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)**.

Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituti o enti;

d) dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale**;

e) dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, «**limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi**».

REQUISITI PER L'ACCESSO AL SUPERBONUS

Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

- rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020;
- assicurare, nel loro complesso, anche «congiuntamente» agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il **miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio** condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari, ovvero, se non possibile in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ne consegue che qualora l'edificio si trova in classe energetica "A3" basterà salire alla classe successiva "A4" per veder riconosciuta la detrazione nella misura del 110 per cento.

AMBITI DI APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI

Gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a **residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento**, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante **demolizione e ricostruzione** inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Sono inoltre ammesse le spese relative all'adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative allo **smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente**, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad **almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio** o gli interventi trainanti di efficientamento energetico **siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali**, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta nel senso sopra chiarito. Pertanto, se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

Interventi “principali” o “TRAINANTI” eseguiti su edifici condominiali ed edifici unifamiliari

1. **intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio medesimo;**

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio composti da più di otto unità immobiliari.

2. **intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con**

a) caldaie a condensazione

b) pompe di calore a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche;

c) pompe di calore ad assorbimento a gas

d) sistemi ibridi caldaia a condensazione + pompa di calore

e) sistemi di microgenerazione

f) collettori solari

g) teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria)

h) caldaie a biomassa - classe 5 stelle (in edifici **unifamiliari** in unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, **esclusivamente** per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle).

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
euro 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
euro 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
euro 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Interventi “secondari” o “TRAINATI” riguardanti

le parti comuni di edifici condominiali

- **Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti comuni l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo avente superficie;**
- **Sostituzione degli infissi delle parti comuni.**

La spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento, diviso l’aliquota del 110% pari a $60.000/1,1 = 54.545$ euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio

- **schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni**

la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a $60.000/1,1 = 54.545$ euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio

- **intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti**

a) generatori di aria calda a condensazione

b) generatori a biomassa in classe 5

c) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus” (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento diviso l’aliquota del 110% pari a $30.000/1,1 = 27.272$) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio

- **impianti fotovoltaici**

la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

- **Sistemi di accumulo**

la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

- **Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**

la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l’edificio.

unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale

oppure

edifici unifamiliari

- **isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti private dell'involucro** (*Non è ammesso tra gli interventi trainati negli edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda disperdente*).
- **Sostituzione degli infissi**
la spesa massima ammissibile per l'unità immobiliare risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" è di 60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a $60.000/1,1 = 54.545$ euro.
- **schermature solari e chiusure oscuranti**
la spesa massima ammissibile è pari $60.000/1,1 = 54.545$ euro per unità immobiliare.
- **Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:**
 - a) **caldaie a condensazione**
 - b) **generatori di aria calda a condensazione**
 - c) **pompe di calore**
 - d) **pompe di calore ad assorbimento a gas**
 - e) **sistemi ibridi caldaia a condensazione + pompa di calore**
Ammessi negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.
 - f) **scaldacqua a pompa di calore**
la spesa massima ammissibile è pari $30.000/1,1 = 27.272$ euro per unità immobiliare.
 - g) **sistemi microgenerazione**
la spesa massima ammissibile per l'intervento è pari a $100.000/1,1 = 110.000$ euro.
 - h) **generatori a biomassa**
la spesa massima ammissibile è pari a $30.000/1,1 = 27.272$ euro.
Ammessi negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.
 - i) **building automation funzionale a climatizzazione invernale, estiva e produzione di ACS.**
 - j) **solare termico**
la spesa massima ammissibile è pari a $30.000/1,1 = 27.272$ euro.
 - k) **impianti fotovoltaici**
la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.
 - l) **sistemi di accumulo**
la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
 - m) **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**
la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio.

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI PER ECOBONUS E SISMABONUSE ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

La detrazione prevista ha l'obiettivo di **coprire l'intero importo della spesa sostenuta**, con una “percentuale di ritorno” per il contribuente.

L'obiettivo è consentire alle famiglie di **fare lavori in casa a costo zero**, seguendo due diverse vie:

- **Anticipando il costo dei lavori, con una successiva cessione del credito d'imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, in modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;**
- **Cedendo il credito d'imposta all'impresa che realizza i lavori che, a sua volta, potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.**

Rimane, comunque, la possibilità di usufruire dell'ecobonus e del sismabonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, **per 5 anni**.

Le opzioni di cui sopra sono applicabili anche per le spese per gli interventi di seguito riportati secondo le relative percentuali detraibili:

- a) recupero del patrimonio edilizio;**
- b) efficienza energetica;**
- c) adozione di misure antisismiche;**
- d) recupero o restauro della facciata;**
- e) installazione di impianti fotovoltaici;**
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;**

Tabella – INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS

| Tipo di intervento | Spesa massima |
|--|---|
| Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi all'esterno. | 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |

| Tipo di intervento | Spesa massima |
|--|---|
| Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari. | 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari |

| Tipo di intervento | Spesa massima |
|---|---------------|
| Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per la sostituzione degli impianti per il riscaldamento e/o raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microgenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017). Tale ultimo intervento è ammesso al <i>Superbonus</i> solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa. | 30.000 euro |

| Tipo di intervento | Spesa massima |
|--|---|
| Interventi di efficientamento energetico di cui all'Art. 14 del D.L. n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta. | Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |

| Tipo di intervento | Spesa massima |
|---|---|
| Interventi di efficientamento energetico di cui all'Art. 14 del D.L. n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche se non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. | Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |

| Tipo di intervento | Spesa massima |
|---|---|
| Interventi di riduzione del rischio sismico (Art. 16, commi da 1- <i>bis</i> a 1- <i>septis</i> del D.L. n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'Art. 15, comma 1, lettera f- <i>bis</i>) del Tuir, spetta nella misura del 90% | Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |

| Tipo di intervento | Spesa massima |
|--|--|
| Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell'impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. | 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale |

| Tipo di intervento | Spesa massima |
|--|--|
| Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati | 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto |

| Tipo di intervento | Spesa massima |
|--|---------------|
| Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati | 3.000 euro |

Ultimo Aggiornamento: 05/09/2020

STArchitects & Partners

Arch. Fabrizio Scinetti - Colico (LC), Via Nazionale n. 22 - Tel. +39 0341 930968

Arch. Gianclaudio Tarabini - Delebio (SO), Via Stelvio n. 39 - Tel. +39 347 4904496

starchandp@gmail.com - <https://www.starchandp.com>